



COMUNE DI VIBONATI

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.	OGGETTO:
DATA 06-02-2021	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **11:10**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione, in sessione Straord. urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	PRES.	COMPONENTI	PRES.
BRUSCO FRANCESCO SINDACO	PRESENTE	ORLANDO VINCENZO CONSIGLIERE	ASSENTE
DE FILIPPO DALIA CONSIGLIERE	ASSENTE	ORLANDO LUIGI CONSIGLIERE	ASSENTE
GIUDICE LUIGI CONSIGLIERE	ASSENTE	BORRELLI MANUEL CONSIGLIERE	PRESENTE
ANGRISANO ATTILIO CONSIGLIERE	PRESENTE	DI GIACOMO GERARDO CONSIGLIERE	ASSENTE
GERBASE GENNY CONSIGLIERE	PRESENTE	FERRAILO ANNA CONSIGLIERE	PRESENTE
BASILETTI LAZZARO CONSIGLIERE	PRESENTE	FUSI PASQUALE CONSIGLIERE	PRESENTE
CERNICCHIARO GERARDO CONSIGLIERE	PRESENTE		

Presenti N. **8** - Assenti N. **5**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

-Presidente: **On. Francesco Brusco**, nella sua qualità di **Sindaco**.

-Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Brizzi. La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del giorno.

...in prosieguo di seduta

IL SINDACO

relaziona il consiglio in merito al regolamento istitutivo del canone unico facendo presente che la proposta è munita del parere favorevole del servizio finanziario e del parere del revisore;

Il rag. Castaldi, presente alla seduta, riferisce che trattasi di un regolamento tipo scaricato dal sito Ifel e che il richiamo alle commissioni consiliari in esso contemplato è da considerarsi non apposto;

Il cons. Ferraiolo concorda con quanto riferito dal rag. Castaldi circa il riferimento alle commissioni consiliari (istituite ma non funzionanti) ed oltre ad un refuso inerente il nome del comune evidenzia che, nonostante trattasi di regolamento tipo, è molto confuso in quanto non distingue le diverse tipologie oggetto del tributo, per cui a suo parere andrebbe reso più omogeneo;

Fa presente che il predetto regolamento prevede, circa la classificazione delle strade, solo due categorie (cat.1 e cat."2) in modo generico senza precisare i servizi soggetti a tassazione né le sanzioni previste in caso di violazioni;

Ribadisce che, anche se regolamento tipo, andrebbe adeguato in quanto mancante di parti essenziali (es. precisare dei servizi soggetti a tassazione, esclusione dei passi carrabili) a mezzo riesame per poi riportarlo in consiglio preannunciando altrimenti voto contrario;

Il rag. Castaldi riferisce che per i passi carrabili ci si riferisce a quelli a raso e che con l'istituzione dell'imposta unica si passa dal prelievo tributario al patrimoniale per cui non vi sono sanzioni;

Il sindaco replica dicendo di voler sottoporre il regolamento a votazione, dato l'approssimarsi dei termini per l'approvazione del bilancio in considerazione anche della scadenza del mandato elettorale, fatta salva un eventuale integrazione dello stesso;

Quindi, ultimata la discussione, sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione tenutasi sull'argomento;

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui

rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

Richiamati l'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata legge n. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe".

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ritenuto

- di dover procedere con il presente atto, all'istituzione dei suddetti canoni ed alla disciplina regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione degli stessi;
- di dover provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione delle stesse entrate.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Tenuto conto altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa rifiuti giornaliera, risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla società SO.G.E.T. S.p.A., come da contratto in essere.

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

Visto lo Statuto Comunale.

Astenuto 1 (Ferraiolo);

Con n.7 voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto di n. **13** articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
3. Di provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione degli stessi canoni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
5. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. Di dare indirizzo al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tributi di avviare il procedimento per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla scadenza del contratto vigente, della gestione del canone unico patrimoniale alla SO.G.E.T. S.p.A. soggetto affidatario, alla data del 31 dicembre 2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

- 7.** Di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.
- 8.** Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A)

Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 1

Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Vibonati, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Vibonati, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3.

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ARTICOLO 4.

Autorizzazioni e concessioni

1. Per la disciplina dell'autorizzazione o concessione comunale all'occupazione di spazi o aree pubbliche o all'esposizione pubblicitaria salvo quanto già disciplinato dai vigenti regolamenti adottati dall'ente ed alla specifica normativa, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. Chiunque intende effettuare forme di esposizioni pubblicitarie o occupazioni nel territorio comunale di spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
 - b. La domanda di concessione deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio delle esposizioni o occupazioni permanenti ovvero 10 giorni per le temporanee.

- c. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dalla lettera b), qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
 - d. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - i. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - ii. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera i), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - iii. l'ubicazione;
 - iv. la dimensione, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - v. la durata espressa in anni, mesi, giorni od ore. Per le esposizioni/occupazioni temporanee, se la durata non è espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - vi. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - e. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 - f. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai punti precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
2. L'ufficio competente provvede a definire l'istruttoria ed al successivo rilascio dell'atto amministrativo (concessione/autorizzazione) nei tempi e con le modalità previste dalla legge 241/90 e smi e dalle disposizioni emanate dai Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 5.

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in 2 categorie. Si considera valida, salvo eventuali successive modifiche, la classificazione adottata con le previgenti deliberazioni regolamentari (Regolamento Tosap Art. 15. Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2016) ovvero:

LOCALITA' FORTINO

RIONE SAN MARCO

VIA PISACANE

VIA LUNGOMARE

VIA SAN MARCO

LOCALITA' OLIVETO

PARCHEGGIO ADIACENTE EX EDIFICIO SCOLASTICO

VIA DELLA REPUBBLICA

VIA REGINA MARGHERITA

VIA BORSELLINO

VIA IRACE

VIA MONASTERO

CORSO UMBERTO I°

VIA ROMA

2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, ossia tutto il territorio non rientrante nella seconda categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, ossia le strade, gli spazi ed aree pubbliche di tutto il rimanente territorio, è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

ARTICOLO 6.

Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge.
2. Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Per le occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
5. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
7. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

ARTICOLO 7

Accertamento e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019 per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1, né superiore al doppio dello stesso; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la

rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ARTICOLO 8.

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade del territorio comunale in due categorie (normale e speciale) in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 150 per cento della tariffa;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario (fino a 5,5 mq – da 5,5 a 8,5 – oltre 8,5mq) e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, a quest'ultima è riconosciuta una maggiorazione del 100% della tariffa base;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Il canone per le pubbliche affissioni si applica sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe allegata al presente regolamento.
4. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 3 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade del territorio comunale in due categorie (normale e speciale) in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 150 per cento della tariffa;
 - b) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni 70x100. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;
 - c) durata dell'esposizione del manifesto;
 - d) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
5. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno,
 - c) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 24; (per le occupazioni relative ai pubblici esercizi, fiere e festeggiamenti ec.) superiori a 7 ore;
 - dalle ore 7 alle ore 14 (per occupazioni presso le aree mercatali) ore 7;
 - tariffa giornaliera (per attività edilizia e altre occupazioni).
6. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica sulla base della tariffa standard annua e giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle

- misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe allegata al presente regolamento.
7. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 6 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 8. Il canone mercatale si applica sulla base della tariffa standard annua e giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe allegata al presente regolamento.
 9. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 8 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore dell'area e beneficio economico ritraibile dall'occupazione in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 10. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 9.

Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di

- mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti.
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

ARTICOLO 10.

Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

ARTICOLO 11.

Riduzione ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 12.

Riduzioni ed esenzioni sul canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sul canone mercatale

1. Le tariffe del canone sul canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 67 per cento;
 - per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta del 30%;
2. Le tariffe del canone sul canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eccedente;
 - per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%. Inoltre, sempre per tali fattispecie di

- occupazione, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):
 1. si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a 10 mq.;
 2. si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per superfici superiori a 10 mq.;
 3. l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata, sempre con la tariffa ordinaria ridotta dell'80%, per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.
 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione, con pagamento anticipato, a tariffa ridotta del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 843 della legge 160/2019, effettuate presso le aree mercatali di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità
4. Sono esenti dal canone sul canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) passi carrabili a raso;
 - h) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - i) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - j) sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - il commercio ambulante itinerante: soste sino a 60 minuti;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e che non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to On. Francesco Brusco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Di Brizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Giovanni Castaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'Art.49, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Giovanni Castaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 273 del Reg. Albo Pretorio

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio **on line** del Comune per 15 gg. consecutivi, a partire dal 03-03-2021, come prescritto dall'Art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Vibonati, 03-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Di Brizzi

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2021
-perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Di Brizzi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Di Brizzi